

Lezione del 19 aprile 2018

10. il diritto delle società.

10.1. Gli elementi tipici ed il contratto di società.

Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di Diritto Commerciale

introduzione


- Cosa si intende per società?
 - “organizzazione di persone e mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva” (Campobasso).
- Esiste un concetto unitario di società?
- Quali sono gli elementi tipici di una società?

Quali gli elementi essenziali?

a) La **natura collettiva** della gestione dell'attività d'impresa?

b) La **costituzione in forma scritta? Ovvero a mezzo di contratto?**

- La società di fatto
- La società apparente.



non c'è un contratto, ma un accordo circa lo svolgimento in comune di un'attività di impresa, per dividere gli utili

c) Il conferimento di beni e servizi?

Cosa sono i conferimenti e a cosa servono?

Quali utilità economiche possono essere fatte oggetto di conferimento?

- Danaro,
- Beni in natura,
- prestazioni lavorative (attività manuali o intellettuali), etc.

N.B. purché suscettibili di **valutazione economica**.

I conferimenti versati inizialmente formano il c.d. **patrimonio sociale**.

d) L'autonomia patrimoniale?

Il patrimonio sociale rappresenta *generalmente* un patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli soci.

Società di capitali, società
cooperative


personalità giuridica.

Società di persone

No personalità giuridica

Autonomia patrimoniale
limitata

Segue: il capitale sociale



Esercizio (in comune) di attività economica (il c.d. scopo mezzo)?

L'esercizio "in comune" non sembra più necessario:

– La società unilaterale;

L'attività economica pare invece elemento caratterizzante.

– L'oggetto sociale: attività svolta con **metodo economico** e tesa alla **produzione e/o scambio di beni e servizi**;

– la produzione di nuova ricchezza come criterio per distinguere dalle **società c.d. di comodo**;

Società fra professionisti

l' **art. 2238 c.c.** stabilisce che l' esercizio di una attività professionale non è attività d' impresa.

l' **art. 10 della legge di stabilità 2012** stabilisce che è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, a condizione che l' atto costitutivo preveda:

- L'esercizio **in via esclusiva** dell' attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in **qualità di soci** dei **solii professionisti iscritti ad ordini**, albi e collegi [...], ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento (c.d. **socio capitalista**)
- criteri e modalità affinché l' esecuzione dell' incarico professionale conferito alla società sia eseguito **solo dai soci in possesso dei requisiti** per l' esercizio della prestazione professionale richiesta;
- le modalità di **esclusione** dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Divisione degli utili (il c.d. scopo-fine)?

Il conseguimento di utili e la successiva ripartizione tra i soci rappresenta lo scopo tipico delle società di persone e di capitali (c.d. **società lucrative**);

Esistono, tuttavia, società che hanno uno scopo diverso:

- Scopo mutualistico;
- Scopo consortile.

Segue: altri scopi perseguibili da una società

Società cooperative → **scopo mutualistico;**

Obiettivo: procurare un vantaggio patrimoniale diretto ai soci:

- Risparmio di spesa nell'acquisto di beni;
- Maggior remunerazione del lavoro prestato nella società;

Caratteristiche:

- Svolgimento di un'attività di impresa;
- Identità dello “scopo mezzo”: metodo economico;
- Diversità della “scopo fine”: obiettivo economico diverso.

Considerazioni analoghe valgono per le società aventi **scopo consortile**.

In conclusione:

Quali sono gli elementi tipici delle società?

- enti associativi (ad eccez. delle soc. unipersonali);
- Autonomia patrimoniale (non sempre piena!);
 - 1 Dotazione di un patrimonio sociale.
 - 2 Svolgimento di un'attività di impresa;
 - 3 Perseguimento di un obiettivo economico:
 - Divisione degli utili, scopo consortile, scopo mutualistico.

Il contratto di società

Il contratto di società è quel contratto con cui “**due o più persone conferiscono beni e servizi per l’ esercizio in comune di un’ attività economica al fine di dividerne gli utili**”. (art. 2247 c.c.).

Peculiarità del contratto di società

1. Contratto con comunione di scopo:
 - I soci perseguono il medesimo fine.

2. Contratto aperto:
 - La compagine sociale può mutare nel tempo;
 - Il venir meno della pluralità dei soci non rappresenta immediata causa di scioglimento della società.

Segue: Peculiarità del contratto di società

3. Contratto che produce immediati effetti reali nei confronti dei terzi:

- Creazione di un'organizzazione complessa deputata allo svolgimento di attività imprenditoriale.

Ruolo del contratto di società

- Contratto sui generis in quanto:
 - Durata potenzialmente illimitata;
 - Contenuto modificabile in qualunque momento, generalmente a maggioranza dei soci;
 - Particolare regime di nullità che differisce dal concetto civilistico tradizionale;
 - Possibilità di fare a meno del contratto per la costituzione di una società.

Art. 2549. Associazione in partecipazione

- E' il contratto con cui l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
- Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa maniera in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.

Lezione del 26 aprile 2018

10. il diritto delle società – parte generale.

10.2. I diversi modelli societari.

Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di Diritto Commerciale

I modelli societari

- Nozione unitaria di contratto vs pluralità di tipi societari.
- Libertà di scelta del modello più consono alla propria attività, salvo alcuni limiti:
 - Attività agricola → società semplice.
- Numero chiuso dei modelli societari:
 - Con possibilità di modificare, però, il singolo modello.

- Due modelli residuali:
 - Società semplice → attività agricola
 - S.n.c. irregolare → tutte le restanti
- Come distinguere/raggruppare i diversi tipi societari?
 - Diversi criteri.

natura dell'attività esercitabile

- Attività di natura non commerciale (i.e. agricola):
 - Società semplice.
- Attività di natura commerciale:
 - Tutti i restanti tipi

Distinzione in base allo scopo/fine perseguito

Società lucrative

- Società semplice
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società in accomandita per azioni
- Società europea

Società mutualistiche

- Società cooperative
- Mutue assicuratrici
- Società cooperativa europea

Distinzione sulla base dell'organizzazione

Società di persone

- Società semplice
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice

Società di capitali

- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società in accomandita per azioni
- Società europea

Segue: le società di capitali

Caratteristiche:

- Una struttura organizzativa complessa;
- Una struttura aperta;
- La distinzione fra soci (investitori e finanziatori dell'attività d'impresa) e amministratori (gestori dell'attività di impresa);
- Un sistema di regole gestionali imperniato intorno all'istituto del **capitale nominale**.

Segue: le società di persone

Caratteristiche:

- Struttura organizzativa semplice e snella;
 - Amministrazione della società da parte dei soci con responsabilità illimitata (art. 2257 c.c.);
 - consenso di *tutti* i soci per modificare l'atto costitutivo (art. 2252 c.c.);
- il ruolo della persona del socio nell'organizzazione sociale;
- il rapporto fiduciario tra i soci.

Regime di responsabilità dei soci

- Responsabilità della sola società con il proprio patrimonio:
 - ✓ Spa
 - ✓ Srl
 - ✓ Società cooperative;
- Società con due tipologie di soci:
 - ✓ Sapa;
 - ✓ Sas.
- Società ove risponde sia l'ente con il patrimonio sociale, sia i soci illimitatamente responsabili:
 - ✓ s.n.c.;
 - ✓ Società semplice